SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1067)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TRUZZI, ZAVATTINI, FOSCHI, PEGORARO, PACINI, BONINO e FABBRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1978

Conguaglio del pagamento dei canoni di affitto di fondo rustico per le annate agrarie 1977-78 e precedenti

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge proposto si è reso necessario a seguito della pronunzia della Corte costituzionale n. 153 del 22 dicembre 1977 che ha, tra l'altro, dichiarato la illegittimità dell'articolo 3, secondo e sesto comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814, sull'affitto dei fondi rustici, nella parte in cui fissa tra 24 e 55, e, con riferimento ad un caso particolare, in 42 volte, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone.

La Corte ha riconosciuto il contrasto delle predette disposizioni sia con l'articolo 3 della Carta costituzionale per le gravi disparità di trattamento, determinate dall'applicazione delle tabelle, tra i proprietari, sia con l'articolo 42, secondo comma, e con l'articolo 44, primo comma, della stessa Carta costituzionale che garantiscono e tutelano la proprietà privata, alla quale la legge può certamente imporre obblighi e vincoli, per il razionale sfruttamento del suolo ed il conseguimento di equi rapporti sociali, ma senza incidere eccessivamente sulla sostanza dello stesso diritto di proprietà, come, invece, avverrebbe, sempre secondo la Corte, applicando le norme dichiarate illegittime.

Pertanto, al fine di colmare il vuoto legislativo creato, circa il pagamento del canone, dalla sentenza in parola, si ritiene indispensabile proporre un pagamento del canone in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base di una futura normativa che, com'è noto, è in corso di approvazione da parte del Parlamento.

Si raccomanda ai colleghi senatori la più sollecita approvazione dell'unito disegno di legge in considerazione delle gravi incertezze e conflittualità giuridiche che tale carenza normativa già provoca tra gli affittuari, specialmente coltivatori diretti, e locatori.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per l'annata agraria 1977-78, le somme dovute alle varie scadenze previste nel contratto o dalle consuetudini, in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814, per l'affitto dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977.

Sono validi in via provvisoria i pagamenti dei canoni effettuati in base alle tabelle già deliberate per il quadriennio 1975-76/78-79, o per precedenti quadrienni nel caso che non siano state deliberate per detto quadriennio, salvo rimanendo il diritto al conguaglio di cui al precedente comma.

Sono da considerare esauriti e quindi definitivi i rapporti di pagamento di canoni effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977, in base alle tabelle di equità, o a transazioni convenute tra le parti ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.